

Prot. N. ACIU.2008.1483

Roma li.15.10.2008

- All' Organismo Pagatore - **AGEA**  
- Ufficio Monocratico  
- Area Controlli  
- Area Autorizzazione Pagamenti  
SEDE
- All' Organismo pagatore della Regione  
Veneto - **AVEPA**  
Via Tommaseo, 67  
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia  
Romagna - **AGREA**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione  
**Lombardia**  
Direzione Centrale Programmazione  
Integrata  
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli  
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione  
Toscana - **ARTEA**  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE
- e, p.c.: All' Organismo Pagatore della Regione  
Basilicata - **ARBEA**  
Via della Chimica  
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione  
Piemonte – **ARPEA**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- Agli Assessorati all'Agricoltura  
delle Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti  
S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA  
c/o CAALPA  
Via L.Serra, 37  
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAA  
c/o AIPO  
via Alberico II, 35  
00193 ROMA
- Alla UNACOA  
Via Nizza, 46  
00198 ROMA
- Alla UIAPOA  
Via Alessandria, 199/c  
00198 ROMA
- Alla UNAPROA  
Via XX Settembre, 4  
00187 ROMA
- Al Ministero Politiche Agricole Alimentari  
e Forestali - Dipartimento delle Politiche  
Europee ed Internazionali  
D.G. delle Politiche Comunitarie  
ed Internazionali di Mercato  
Via XX Settembre 20  
00185 ROMA

**Riforma della politica agricola comune. Applicazione dei Regg. (CE) n. 1182/2007 e n. 1580/2007 per quanto concerne la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi nel settore ortofrutticolo.**

**Oggetto:**

**PREMESSA**

Il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, integrato, con regolamento (CE) n. 361/2007 del 14 aprile 2008, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 con effetto a decorrere dal 1° luglio 2008 detta norme specifiche relative all'applicazione della riforma della PAC nel settore ortofrutticolo.

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, nel disciplinare le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007, all'articolo 99, paragrafo 1, fa obbligo agli Stati membri di designare un'unica autorità competente incaricata delle comunicazioni fra la Commissione e lo Stato membro riguardanti le Organizzazioni di produttori (OP) e le Associazioni di organizzazioni di produttori (AOP);

Le informazioni da comunicare ai Servizi della Commissione europea sono indicate nei paragrafi 2 e 3 del citato articolo 99 e nell'allegato XIII del medesimo regolamento, secondo le procedure ed i termini richiamati al successivo articolo 148.

Inoltre, gli articoli 57 e 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1580/2007, fanno obbligo agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale ed una disciplina ambientale, in essa incorporata, applicabili ai programmi operativi, nonché di designare, ai sensi dell'allegato VII, punto 4 del medesimo regolamento, l'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della suddetta strategia nazionale.

La strategia nazionale è stata approvata con D.M. 25 settembre 2008, n. 3417. In essa si prevede che le disposizioni attuative concernenti l'attività di gestione, sorveglianza e valutazione della strategia medesima, siano emanate dall'AGEA con propri provvedimenti concordati, in conformità alle disposizioni recate dalla medesima strategia nazionale, con il MIPAAF, le Regioni/PP.AA..

Alla luce di quanto precede, con D.M. 25 settembre 2008, n. 3413, la scrivente Agenzia è stata designata quale unica autorità competente incaricata delle comunicazioni con i Servizi della Commissione europea, riguardanti le Organizzazioni di produttori ortofrutticoli, le loro Associazioni e i Gruppi di produttori, nonché quale autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della suddetta strategia nazionale.

Inoltre, con circolare prot. n. 3684 del 2 ottobre 2008, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato apposite **“Disposizioni nazionali per la gestione dei fondi di esercizio e dei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli”**, che si intendono qui integralmente riportate.

In relazione a quanto sopra, con la presente circolare sono definite le informazioni necessarie ai fini delle comunicazioni suddette, per quanto concerne la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi.

## **1. SOGGETTI COINVOLTI**

I soggetti che, unitamente alla scrivente Agenzia in qualità di autorità competente come sopra specificato, ed ovviamente al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sono coinvolti nel procedimento finalizzato alla presentazione, approvazione e liquidazione dei piani operativi ortofrutticoli sono i seguenti:

- Organizzazione di produttori (OP);
- Associazione di Organizzazioni di produttori (AOP);
- Regioni/PPAA;
- Organismi Pagatori.

## **2. PRESENTAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO**

La presentazione di un programma operativo, per il 2009, può essere effettuata entro il termine del 20 ottobre 2008, come stabilito dal D.M. 25 settembre 2008, n. 3415, ai sensi dell'art. 64 del Reg. (CE) n. 1580/2007, da una Organizzazione di produttori (OP), da una Associazione di Organizzazioni di produttori (AOP).

Ai fini della presentazione dei programmi operativi, i soggetti che presentano i programmi stessi devono essere previamente riconosciuti o in corso di riconoscimento a cura delle Regioni /PP.AA. competenti, secondo quanto previsto dal D.M. 28 marzo 2008, n. 166/TRAV.

I programmi operativi, la cui struttura è definita nell'ambito della strategia nazionale devono rispettare, ai fini dell'approvazione, il contenuto e la tipologia di spese ed interventi ammissibili indicati nella circolare ministeriale prot. n. 3684 del 2 ottobre 2008.

I programmi operativi sono presentati per l'approvazione alle Regioni/PP.AA. competenti, individuate come sopra. Antecedentemente all'approvazione dei programmi stessi, le OP ed AOP li trasmettono all'Organismo pagatore competente, con le modalità definite dal medesimo. Gli Organismi pagatori rendono disponibili alla scrivente Agenzia i programmi in questione, mediante idonei sistemi di interscambio dei dati.

I programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere sostituiti a valere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta, con un nuovo programma operativo. La richiesta deve essere inoltrata entro il 20 ottobre per il 2008 ed entro il 15 settembre per gli anni successivi.

Inoltre, i programmi operativi già approvati possono essere adeguati alla nuova regolamentazione nel corso del 2008.

A tal fine, le OP dovranno presentare alla Regione e/o Provincia autonoma competente la richiesta di adeguamento dell'annualità in corso, precedentemente approvata, al più tardi entro il 20 ottobre 2008. Entro la predetta data dovrà essere presentata anche la richiesta di adeguamento del programma per le residue annate successive.

La richiesta di modifica dell'annualità in corso deve essere accompagnata da una relazione che illustri:

- le azioni e gli interventi che saranno coerenti con gli obiettivi indicati nella Strategia nazionale;
- la stima dell'utilizzo del Fondo di esercizio al momento della domanda di modifica.

### **3. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE**

La costituzione del fascicolo aziendale è obbligatoria per tutte le aziende agricole ai sensi del D.P.R. n. 503/99 e del D.Lgs. n. 99/2004, e quindi anche per i produttori che usufruiscono del programma operativo. Qualora si abbia la necessità di aggiornare il fascicolo aziendale cartaceo ed elettronico è necessario produrre la documentazione di cui alle circolari AGEA prot. n. ACIU.2005.210 e n. ACIU.2007.237, rispettivamente del 20 aprile 2005 e del 6 aprile 2007, utilizzando i servizi resi disponibili dall'Organismo pagatore competente (esso è individuato in relazione alla residenza o alla sede legale del produttore, a seconda che questi sia una persona fisica o giuridica).

Sulla base di quanto disposto dalle citate circolari, è obbligatorio fornire informazioni e documenti completi e veritieri utili ad identificare il produttore ed accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

La documentazione acquisita per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere debitamente archiviata e protocollata.

Al fine di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), è necessario che nel fascicolo aziendale siano presenti tutte le superfici di cui i produttori dispongono, a prescindere dal fatto che esse siano oggetto di una domanda di pagamento o meno.

Ai fini della presentazione dei programmi operativi entro i termini previsti, OP ed AOP forniscono alla scrivente Agenzia l'anagrafica della base associativa, riferita alla data del 20 ottobre 2008, mediante apposito tracciato record.

Le informazioni di cui sopra, successivamente all'effettuazione dei controlli nell'ambito del SIGC, sono rese disponibili alle Regioni/PP.AA ed agli Organismi pagatori.

### **4. EROGAZIONE DEGLI AIUTI**

L' Organismo pagatore competente in base alla Regione/PPAA che ha approvato il programma operativo provvede all'erogazione dell'aiuto. L'aiuto può essere liquidato:

1. in una unica soluzione;
2. in più soluzioni, mediante:
  - anticipi periodici quadrimestrali o trimestrali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo, come disposto dall'art. 72 del Reg. (CE) n. 1580/2007;

- acconti periodici, massimo tre in un anno, con versamenti parziali a fronte di rendicontazioni parziali, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo, come disposto dall'art. 73 del medesimo regolamento..

- *liquidazione a saldo*

La domanda di aiuto deve essere completa di tutta la documentazione attestante l'esecuzione delle spese programmate per la realizzazione del progetto.

- *liquidazione sotto forma di anticipazione*

Le domande di aiuto anticipato, trimestrali o quadrimestrali, sul contributo comunitario, previste dall'articolo 72 del regolamento (CE) n. 1580/2007, non possono superare il 50% della spesa prevista per il trimestre o quadrimestre di riferimento, fermo restando il limite del loro importo complessivo nella misura del 80% del contributo preventivato e sono condizionate alla costituzione di una cauzione pari al 110% dell'importo dell'anticipazione stessa. Tale cauzione deve essere costituita conformemente a quanto disposto dal Reg. CE n. 2220/85.

Le domande di anticipazione successive alla prima, corredate dall'elenco delle azioni realizzate nel trimestre o quadrimestre precedente e dalle relative spese sostenute, sono liquidate dall'Organismo pagatore solo dopo che lo stesso abbia accertato che l'anticipo precedente è stato effettivamente speso e che i contributi finanziari al Fondo di esercizio siano stati gestiti in conformità agli articoli 54 e 55 del citato regolamento.

Quando al momento della presentazione di una richiesta di anticipazione successiva alla prima, l'importo della precedente anticipazione non è stato ancora riscosso dall'OP per cause non dipendenti dalla sua volontà, l'Organismo pagatore competente valuta la situazione in relazione alle cause che hanno determinato la mancata riscossione. Al riguardo, riconosciuta l'eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali (per le quali possono essere prese a riferimento, *mutatis mutandis*, le esemplificazioni di cui all'art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003) procede ugualmente all'erogazione dell'anticipazione.

Gli Organismi pagatori, ai sensi dell'art. 72 - punto 4. possono procedere, durante l'anno, allo svincolo delle cauzioni, nella misura massima dell'80% dell'importo degli anticipi erogati e spesi; a tal fine l'Organismo pagatore competente acquisisce gli elementi atti a dimostrare che le azioni siano state effettivamente eseguite .

- *liquidazione acconti periodici*

Le OP ed AOP, preventivamente autorizzate dall'Organismo pagatore competente, possono presentare domande di acconti periodici, nel numero massimo di tre in un anno, con versamenti parziali a fronte di rendicontazione parziale, fino all'80% dell'aiuto riconosciuto e una operazione a saldo, come disposto dall'art. 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007.

- *termini presentazione domanda di aiuto*

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto è fissato al 15 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale è chiesto l'aiuto. Decorso tale termine, l'Organismo pagatore, esperiti i dovuti controlli, può accettare le domande di aiuto che comunque sono assoggettate ad una riduzione dell'aiuto stesso nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo. Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (CE) n. 1580/2007, l'aiuto è versato entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di esecuzione del programma.

## **5. RELAZIONI E COMUNICAZIONI DELLE O.P.**

Le OP e le AOP sono tenute alla predisposizione delle seguenti relazioni:

1. *Relazione annuale*: accompagna la richiesta di erogazione degli aiuti a saldo a valere sul programma esecutivo annuale;
2. *Relazione finale*: accompagna il programma operativo pluriennale alla sua conclusione;
3. *Relazione di valutazione intermedia*.

Tutte le relazioni, debitamente sottoscritte dai legali rappresentanti delle citate Organizzazioni, sono trasmesse all'Organismo pagatore competente ed alle Regioni/PP.AA che hanno approvato il programma, anche in via informatica, utilizzando apposite funzioni messe a disposizione per tale finalità.

Tenendo conto delle esigenze conoscitive necessarie a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 128 del regolamento (CE) n. 1580/2007, le organizzazioni di produttori sono tenute a determinare le informazioni quantitative minime, da inserire nel SIAN secondo una metodologia comune definita dalla scrivente Agenzia entro il 30 aprile 2009.

### ▪ *Relazione annuale*

La relazione annuale accompagna la domanda di aiuto a saldo, relativamente all'esecuzione del programma esecutivo annuale. Anche al fine di consentire la predisposizione della relazione annuale che l'AGEA deve presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007, essa specifica quanto segue:

- a) informazioni sulla base sociale (tutte le persone giuridiche o loro parti chiaramente definite e tutte le filiali interessate; numero di aderenti (distinti tra produttori e non produttori); variazioni verificatesi nel corso dell'anno al 31 dicembre dell'anno di cui si relaziona;
- b) prodotti trattati e descrizione dei prodotti finiti venduti;
- c) gestione del Fondo di esercizio: importo complessivo dei contributi della Comunità, dello Stato membro (eventuale aiuto nazionale), dell'organizzazione di produttori e degli aderenti; entità dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi 103-*quinquies* del regolamento (CE) n. 1234/2007;
- d) valore della produzione commercializzata (valore medio del VPC del triennio o dell'annualità di riferimento): totale e scomposto tra le Regioni e Province autonome in cui è stata realizzata e tra le varie persone giuridiche che costituiscono l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori;
- e) volume di prodotti ritirati dal mercato, distinto per prodotto e per mese;

- f) i risultati ottenuti, basati sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato così come indicati nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1580/2007, nonché sugli eventuali indicatori supplementari di prodotto e di risultato previsti dalla strategia nazionale;
- g) una sintesi dei problemi incontrati nell'esecuzione del programma operativo e delle misure adottate per garantire la qualità e l'efficacia della sua attuazione;
- h) le modalità di adempimento della "Disciplina ambientale";
- i) le difese predisposte per la difesa dell'ambiente in caso di realizzazione di investimenti che comportano un accresciuto impatto ambientale;
- j) le modalità di gestione delle azioni svolte in materia di prevenzione e gestione delle crisi;
- k) le eventuali rimodulazioni effettuate;
- l) le eventuali modifiche effettuate e approvate dalle competenti Autorità;
- m) le discrepanze tra gli aiuti stimati e quelli richiesti;
- n) le informazioni relative ai risultati dell'attività di sorveglianza.

- *Relazione finale*

Nell'ultimo anno di attuazione di un programma operativo pluriennale, la relazione annuale è accompagnata dalla relazione finale, diretta a mettere in evidenza:

- a) il grado di raggiungimento degli obiettivi del programma operativo pluriennale, anche evidenziando i vari aggiustamenti rispetto al programma iniziale;
- b) i fattori che hanno contribuito al successo o all'eventuale insuccesso dell'esecuzione del programma.
- c) I fattori che sono stati presi in considerazione o lo saranno, per i successivi programmi operativi.

- *Sorveglianza e valutazione intermedia dei Programmi operativi*

Le OP e le AOP garantiscono la sorveglianza e la valutazione di programmi operativi avvalendosi degli indicatori comuni di rendimento previsti all'articolo 126 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e di altri eventuali indicatori supplementari indicati nella Strategia Nazionale. A tal fine devono istituire un sistema di raccolta, registrazione e conservazione di tutti i dati utili.

La sorveglianza è svolta mediante l'uso degli indicatori finanziari, di prodotto e di risultato e deve consentire di valutare i progressi compiuti per il perseguimento degli obiettivi del programma operativo, verificando la qualità dell'esecuzione, individuando le eventuali misure correttive, svolgendo le necessarie comunicazioni inerenti l'esecuzione del programma.

La valutazione intermedia dei programmi operativi pluriennali, presentata al termine dell'annualità intermedia di esecuzione del programma, intende esaminare il livello di utilizzazione delle risorse finanziarie e l'efficacia e l'efficienza del programma operativo, nonché valutare i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma grazie all'utilizzo degli indicatori comuni iniziali e di impatto.

La valutazione può essere condotta con il supporto di una qualificata consulenza esterna alla OP e quindi soggetta a finanziamento all'interno del programma operativo nell'ambito delle spese generali.

▪ *Comunicazioni*

Le OP e le AOP sono tenuti a trasmettere tempestivamente tutte le informazioni necessarie alle attività di competenza delle Regioni e Province autonome, degli Organismi pagatori, dell'AGEA e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. A tal fine si richiama anche quanto espresso nella Strategia Nazionale relativamente agli indirizzi e ai criteri di demarcazione.

## **6. CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI**

L'Organismo pagatore competente effettua i controlli sulla esecuzione dei programmi operativi in relazione a quanto previsto dagli articoli da 100 a 109 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Gli esiti dei controlli sono resi disponibili alla scrivente Agenzia, mediante idonei sistemi di interscambio dei dati.

Per i programmi operativi che interessano produttori operanti in altre Regioni o Province autonome, gli eventuali accertamenti sono effettuati dall'Organismo pagatore competente per le Regioni o Province autonome dove i produttori operano, su richiesta dell'Organismo pagatore responsabile del controllo del programma.

All'inizio di ciascun anno, l'Organismo pagatore competente provvede alla determinazione del campione indicativo di OP ed AOP da sottoporre a controllo. A tal fine l'Organismo pagatore predispone un'analisi dei rischi, sulla base degli elementi indicati dall'articolo 108 del regolamento (CE) n. 1580/2007. Tali elementi riguardano in particolare:

- a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l'anno di cui trattasi delle organizzazioni di produttori;
- b) l'utilizzo del fondo di esercizio per l'anno considerato, comprese le spese dichiarate nelle domande di aiuto (anticipi, pagamenti parziali e saldo).

L'Organismo pagatore effettua, ove necessario, anche verifiche e sopralluoghi in corso d'opera di ciascuna annualità dei programmi, per accertare e verificare:

- la corrispondenza delle attività svolte in relazione a quelle previste dal programma operativo approvato; in particolar modo le attività per le quali è prevista la rendicontazione di tipo forfetario e la rendicontazione svolta sulla base di autodichiarazioni dei produttori (es. maggiori oneri per la difesa delle colture con l'uso di tecniche biologiche o a basso impatto ambientale rispetto alle tecniche tradizionali);
- l'eventuale doppio finanziamento di azioni e/o interventi con altri regimi comunitari o nazionali;
- la tenuta di fascicoli aziendali o di altra procedura equivalente, funzionalmente idonea.

I controlli dovranno anche essere orientati ad accertare l'eventuale esistenza di condizioni create artificialmente allo scopo di percepire aiuti comunitari per trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno e la liquidazione del saldo annuale è subordinata all'esito degli accertamenti svolti, anche in relazione ai rapporti con il regime di aiuti allo Sviluppo Rurale.

I predetti controlli sono di tipo amministrativo ed *in loco*.

*I controlli amministrativi* sono effettuati nell'ambito del SIGC per tutti gli elementi che è possibile controllare con mezzi amministrativi, ed in particolare per quanto riguarda le informazioni sulla consistenza territoriale aziendale.

*I controlli in loco* sono effettuati dall'Organismo pagatore competente, e sono specificamente diretti ad accertare l'effettiva esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dal programma operativo.

Le OP e le AOP devono mettere a disposizione degli incaricati del controllo tutti gli elementi utili ad esercitare le verifiche, anche quelle in corso d'opera e fornire all'Organismo pagatore tutti i chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata al fine dell'ottenimento dell'aiuto.

I controlli eseguiti e le conseguenti determinazioni assunte sono annotati in un registro che deve contenere necessariamente almeno le seguenti informazioni:

- Cod. IT della OP o AOP;
- sigla della OP o AOP;
- data del controllo Autorità incaricata;
- oggetto del controllo;
- risultati dei controlli;
- osservazioni;
- sanzioni applicate;
- importo degli aiuti da recuperare.

## **7. SANZIONI**

Alle OP ed alle AOP sono applicate:

- le sanzioni ed il recupero degli importi indebitamente pagati in applicazione delle disposizioni previste dal CAPO V- Sezione 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007

e, per quanto compatibili,

- le disposizioni indicate nel D.M. 21 marzo 2008, recante “*Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*”.

In particolare:

- qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui all'art. 103-*quater*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, alle citate Organizzazioni l'aiuto non è pagato e gli eventuali acconti o anticipazioni sono recuperati;
- qualora le spese non rispettino i vincoli di equilibrio tra i vari obiettivi/azioni, come definiti nella Strategia nazionale, esse sono ammesse a contributo solo se lo squilibrio rimanga nell'ambito di una tolleranza del 3%;

- qualora un programma operativo annuale venga realizzato ad un livello inferiore al 50% della spesa approvata, l'OP o l'AOP non hanno diritto ad alcun pagamento ed eventuali anticipazioni e acconti erogati per gli investimenti, vengono recuperati;
- qualora un programma operativo venga interrotto volontariamente dall'OP o dall'AOP, anche per un anno, o in conseguenza del ritiro del riconoscimento, gli aiuti erogati vengono recuperati, salvo i casi di fusione con altre OP;
- qualora la richiesta di aiuto totale o a saldo, con allegata la rendicontazione completa delle spese sostenute, sia presentata in ritardo, gli Organismi pagatori competenti applicano una riduzione dell'1% sull'aiuto riconosciuto per ogni giorno di ritardo; in casi eccezionali e senza pregiudizio per il rispetto dei termini di liquidazione, gli Organismi pagatori possono non applicare la penalizzazione. In tal caso ne danno debita motivazione nel provvedimento di determinazione del contributo finale.

In relazione a quanto previsto dall'art. 146 del Reg. (CE) n. 1580/2007 circa la possibilità di adottare un regime sanzionatorio nazionale, si fa riserva di comunicare ulteriori istruzioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO  
(dott. G. Nanni)